Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
Il Presidente

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

AMICUS CURIAE

del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, con sede in Roma, via San Francesco di Sales 34 (prot.segreteria@cert.garantenpl.it), in persona del Presidente e legale rappresentante Prof. Mauro Palma, inoltrato ai sensi dell'art. 4-*ter* delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale [d'ora in poi N.I.]

nel giudizio di legittimità costituzionale

dell'art.4-*bis*, co. 1, e 58-*ter*, l. n. 354 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e dell'art. 2, d.l. n. 152 del 1991, conv. con modificazioni in l. n. 203 del 1991 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), in relazione agli artt. 3, 27 e 117 Cost., promosso con ord. n. 100 del 18 giugno 2020 dalla Cassazione, Sez. I pen., pubblicata in G.U., I serie speciale, n. 34 del 19 agosto 2020.

§1. LEGITTIMAZIONE SOGGETTIVA DEL GARANTE NAZIONALE *EX* ART. 4-*TER*, CO. 1, N.I.

1. La natura istituzionale del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale [d'ora in poi Garante nazionale] e l'identità del suo mandato e delle sue attribuzioni, integrano i requisiti prescritti per la legittimazione a presentare a questa Ecc.ma Corte, *ex* art. 4-*ter*, co. 1, N.I., un'opinione scritta quale *amicus curiae*.

2. Il Garante nazionale è il soggetto istituzionale nato per «la necessità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone detenute», come espressamente dispone il preambolo del d.l. n. 146 del 2013, conv. in l. n. 10 del 2014, che ha introdotto tale Autorità di garanzia nell'ordinamento.

Le attribuzioni e i poteri ad essa conferiti dal disposto normativo e, in particolare, la funzione di vigilanza sulla conformità dell'esecuzione delle pene «alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti», fondano la titolarità in capo al Garante nazionale degli interessi collettivi attinenti alla presente *quaestio legitimitatis*, con particolare riferimento alla competenza a presidiare il rispetto dei

vincoli derivanti da obblighi comunitari e internazionali, dettato dall'art. 117, co.1, Cost., invocato a parametro nell'ordinanza di rimessione in oggetto.

Tale titolarità trova ulteriore fondamento nell'attribuzione al Garante nazionale - quale Meccanismo nazionale di prevenzione designato (con lettera diplomatica alle Nazioni Unite 25.04.2014) nell'ambito del Protocollo Opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (OPCAT), ratificato con l. n. 195 del 2012 - del «potere di [...] sottoporre proposte e osservazioni relativamente alla legislazione in vigore e ai progetti di legge» (art.19, lett.*c)*, OPCAT).

Inoltre, la funzione di monitoraggio sulla detenzione in carcere, assegnata dalla legge, consente al Garante nazionale l'acquisizione di originali elementi di conoscenza, anche di natura statistica, provenienti dallo svolgimento delle diverse attività istituzionali e dalla diretta osservazione delle situazioni soggette alla sua vigilanza.

3. Attingendo a tale patrimonio, s'intende offrire a questa Ecc.ma Corte elementi di fatto inerenti le connotazioni del meccanismo normativo in esame, utili alla completa conoscenza del caso. Inoltre, in ragione del compito di vigilanza sulla conformità del sistema normativo ai precetti costituzionali e agli obblighi sovranazionali, s'intende offrire utili elementi di valutazione del caso, sotto il profilo della rilevanza processuale della *quaestio* oggetto di giudizio e della sua fondatezza, con specifico riferimento alla denunciata violazione dell'art. 117, co. 1, Cost.

§2. DATI STATISTICI IN TEMA DI ERGASTOLO OSTATIVO E LIBERAZIONE CONDIZIONALE

1. L'ergastolo è presente in 183 Stati al mondo su 216 (dunque l'85%); solo 33 (il 15%), non lo prevedono. Tuttavia, tra i 183 Stati, 153 (cioè l'84%) ammettono la liberazione condizionale, valutata da un giudice o da un apposito organo, comunque considerando sempre il decorso della detenzione (cfr. Dirk van Zyl Smit, Catherine Appleton, *Life Imprisonment. A Global Human Rights Analysis*, Harvard University Press, 2019, Appendix A, B, pp. 328 ss.).

2. I dati statistici ufficiali, forniti al Garante nazionale dal DAP, attestano la natura sistemica e tutt'altro che marginale della questione posta con l'eccezione di incostituzionalità.

Alla data dell'1 settembre 2020 le persone condannate all'ergastolo presenti negli istituti penitenziari risultano 1.800. Di esse, 1.271 sono detenute per reati inclusi nell'art. 4-*bis*, co.1, ord. penit., e che, in ragione di ciò, scontano un ergastolo ostativo. L'entità della posizione giuridica determinata dal regime dell'ostatività, pari al 71% del totale dei detenuti a vita, certifica un dato di fatto: l'ergastolo nel sistema ordinamentale attuale è, principalmente, ergastolo ostativo.

3. Il numero di ergastolani presenti in carcere risulta, peraltro, in costante crescita negli ultimi quindici anni, essendo passato, senza flessione alcuna, dai 1.224 del 2005 ai 1.800 attuali, con un incremento medio annuo di 40 unità. Questo dato, considerato nell'arco di tempo cui si riferisce, induce a ritenere che l'andamento progressivo sia determinato dall'aumento delle condanne a vita e non sia inciso, se non per numeri davvero esigui, dalla diminuzione derivante dall'accesso alla liberazione condizionale di ergastolani comuni o (non più) ostativi (perchè collaboranti con la giustizia o perché la loro collaborazione è comunque inesigibile).

Lo conferma un altro dato: a fronte dell'aumento di 10 condanne a vita avvenuto dal settembre 2019 (allora erano presenti 1790 persone che scontavano tale pena), si riscontra la diminuzione di 6 ergastolani comuni e il parallelo aumento di 16 ergastolani ostativi. Analogo è stato l'andamento nell'anno precedente: a novembre 2018 gli ergastolani erano 1741 (59 meno di oggi) e coloro che scontavano tale pena in regime di ostatività erano 1224. L'incremento, quindi, è dovuto quasi completamente a questi ultimi.

4. Tale rappresentazione trova riscontro nei dati relativi al numero delle scarcerazioni conseguenti alla concessione della liberazione condizionale nell'ultimo triennio: 18 nel 2018, 8 nel 2019, 12 nel 2020, per un totale di 38 in tre anni. Numeri che con la loro esiguità, se rapportata all'entità complessiva e alla tipologia degli ergastoli in corso d'esecuzione, mettono in evidenza la consistenza effettiva del problema di sistema dedotto nell'atto di promovimento.

§3. SULLA RILEVANZA DELLA *QUAESTIO*

1. A enfatizzare l'importanza ordinamentale della *quaestio* in esame, concorrono anche ragioni di politica del diritto.

Ci sono voluti ben 17 anni (a far data dal suo diretto precedente, la sent. n. 135/2003) perché venisse finalmente riproposta, addirittura su iniziativa di Cassazione. Da qui l'opportunità d'inquadrare il caso «nella prospettiva di un più diffuso accesso al sindacato di costituzionalità» e «di una più efficace garanzia della conformità a Costituzione della legislazione», nel solco della più recente giurisprudenza costituzionale (*sic* sent. n. 253/2019, con richiami alle sentt. nn. 77/2018 e 174/2019).

Questa Ecc.ma Corte è così nelle condizioni di rimuovere l'ultima, effettiva pena *perpetua* sopravvissuta nell'ordinamento, dopo l'annullamento dell'ergastolo per i minori (sent. n. 168/1994), dell'ergastolo ostativo aggravato per i sequestratori-omicidi (sent. n. 149/2018), e dopo l'abrogazione implicita del c.d. ergastolo bianco per gli internati negli ospedali psichiatrici giudiziari (d.l. n. 52 del 2014, conv. con modificazioni in l. n. 81 del 2014). Lo stesso ergastolo comune ha perso in fase

esecutiva la sua nominale perpetuità, con il possibile accesso del reo alla liberazione condizionale per via giurisdizionale (sentt. nn. 204 e 264/1974).

L'accoglimento della *quaestio,* infine, consentirebbe a questa Ecc.ma Corte di conformare l'ordinamento a quanto chiesto dalla Corte EDU, nel caso *Viola v. Italia n. 2* (v. *infra,* §4), rimediando così a un problema strutturale che espone l'Italia a reiterate violazioni dell'art. 3 CEDU.

Da qui la necessità di una ponderata valutazione sulla rilevanza della *quaestio,* il cui esito ne condiziona preliminarmente l'ammissibilità.

2. Il ricorrente in Cassazione è un affiliato alla criminalità organizzata, non collaborante con la giustizia (*ex* art. 58-*ter*, co. 1, ord. penit.), cui più volte è stata respinta l'istanza volta ad accertare la collaborazione impossibile (*ex* art. 4-*bis*, co. 1-*bis*, ord. penit.), condannato (anche) all'ergastolo per un delitto incluso nella categoria di reati ostativi alla concessione della liberazione condizionale (in forza del rinvio formale all'art. 4-*bis*, co. 1, ord. penit., operato dall'art. 2, d.l. n. 152 del 1991, conv. con modificazioni in l. n. 203 del 1991).

Tra detenzione effettiva e riduzione di pena a titolo di liberazione anticipata, ha fin qui espiato oltre 27 anni di carcere, superando così il termine minimo di 26 anni richiesto dall'art. 176 c.p. (unitamente al requisito del sicuro ravvedimento) perché il condannato a vita possa accedere alla liberazione condizionale. Trattandosi però di ergastolano ostativo non collaborante, la sua richiesta è, *in limine,* inammissibile.

Nessun dubbio, dunque, circa la corretta qualificazione normativa della fattispecie in esame.

3. Le linee guida su come valutare la rilevanza della *quaestio* sono tracciate nella già citata sent. n. 253/2019.

Secondo la Cassazione l'inammissibilità della richiesta di liberazione condizionale è «diretta conseguenza» dell'applicazione del combinato disposto normativo, fatto perciò oggetto d'impugnazione incidentale. Tanto basta a soddisfare la regola secondo cui, perché ci sia rilevanza, «è sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio *a quo*» (§6, *Diritto*): valutazione unidirezionale riservata al rimettente, spettando alla Corte costituzionale solo un controllo circa l'esistenza di una sua pertinente motivazione.

Non può dedursi il carattere astratto della *quaestio* dal fatto che né il ricorrente né il rimettente offrano utili indicazioni circa le specifiche ragioni che hanno indotto il reo a non collaborare con la giustizia: così, rimosso perchè incostituzionale l'onere della collaborazione, il giudice di merito non disporrebbe comunque di altri indici per testare il venir meno della sua pericolosità sociale. Si tratta di accertamenti - allo stato – inutili, dunque giocoforza omessi, poiché la denunciata preclusione assoluta rende impossibile per il giudice, «in concreto, verificare le vere ragioni che hanno condotto il detenuto alla

scelta di non collaborare» (§6, *Diritto*), determinando *in limine* l'inammissibilità della sua richiesta di accesso alla liberazione condizionale.

La suddetta obiezione è, peraltro, errata in premessa perchè «il presupposto della rilevanza non si identifica con l'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare a seguito della decisione» (§6, *Diritto*). L'influenza del giudicato costituzionale nel giudizio *a quo*, semmai, si misura guardando (non al suo esito, bensì) al «percorso argomentativo che il rimettente dovrebbe a questo punto seguire per decidere sulla richiesta del detenuto» (§6, *Diritto*). È esattamente la prospettiva assunta dalla Cassazione nel valutare rilevante la *quaestio* giacché, se accolta, «il giudice di merito, a cui sarebbe devoluto il giudizio» favorevole o meno alla concessione della liberazione condizionale, «dovrebbe decidere sulla base di una diversa regola, che consentirebbe di verificare le reali ragioni della mancata collaborazione».

4. Per mero tuziorismo si replica qui anche a un'ipotetica obiezione con pretesi riflessi sulla rilevanza della questione in esame. Poiché, in forza del principio di progressività trattamentale, la liberazione condizionale è il traguardo di un percorso necessariamente graduale, il ricorrente – anche in caso di dichiarazione d'incostituzionlità - non potrà comunque beneficiarne, non avendo goduto in precedenza di nessun altro beneficio pentenziario *in itinere*. Da qui l'inammissibilità della *quaestio,* perché del tutto astratta.

Fermo restando quanto già detto circa la natura solo *modale* del concetto di rilevanza quale influenza del giudicato costituzionale nel giudizio *a quo,* palese è il cortocircuito interno a una simile obiezione. Risulta agli atti che il ricorrente aveva avanzato plurime richieste di permesso premio, sempre rigettate *in limine* sulla base di una preclusione legislativa assoluta (ora dichiarata incostituzionale con sent. n. 253/2019). Esito eguale, allo stato del giure, avrebbe una sua richiesta di lavoro esterno o di semilibertà, anch'esse precluse *ope legis* all'ergastolano ostativo non collaborante.

È, dunque, un argomento che si avvita su sé stesso e che, semmai, segnala l'opportunità di estendere anche a tali ulteriori preclusioni gli effetti dell'auspicata sentenza di accoglimento: richiesta, questa, non avanzata dalla Cassazione, ma pur sempre rientrante tra i poteri officiosi del Giudice costituzionale, ai sensi dell'art. 27, l. n. 87 del 1953. Del resto, così come le ipotesi di collaborazione irrilevante, inesigibile, impossibile sono state estese da questa Ecc.ma Corte a tutti i benefici e le misure alternative, così allo stesso modo è proprio l'esigenza di garantire la progressività trattamentale che spinge nel senso qui segnalato. Il quadro normativo deve essere coerente, quindi l'incostituzionalità, dopo il permesso premio e la liberazione condizionale, non può che riguardare anche gli altri benefici intermedi. Ovviamente, spetterà poi alla magistratura di sorveglianza la decisione nel merito, in base alla normativa di risulta della pronuncia costituzionale.

§4. SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 117, COMMA 1, COST.

1. In riferimento all'art. 117, co. 1, Cost., è utile riepilogare la giurisprudenza della Corte EDU in materia di ergastolo. In ordine cronologico, ecco i casi nei quali è stata dichiarata la violazione dell'art. 3 CEDU:

1) *Vinter v. Regno Unito*, G.C., 9.8.2013 (16 *vs* 1);
2) *Ocalan v. Turchia n. 2*, II Sez., 18.3.2014, def. 13.10 2014 (unanime);
3) *Laszlo Magyar v. Ungheria*, II Sez., 20.5.2014, def. 13.10.2014 (unanime);
4) *Harachiev e Tolumov v. Bulgaria*, IV Sez., 8.7.2014, def. 8.10.2014 (unanime);
5) *Manolov v. Bulgaria*, IV Sez., 4.11.2014, def. 4.2.2015 (unanime);
6) *Trabelsi v. Belgio*, V Sez., 4.9.2014, def. 16.2.2015 (unanime);
7) *Kaytan v. Turchia*, II Sez., 15.9.2015, def. 15.12.2015 (unanime);
8) *Gurban v. Turchia* II Sez., 15.12.2015, def. 15.3.2016 (unanime);
9) *Murray v. Paesi Bassi*, G.C., 26.4.2016 (unanime);
10) *T.P. e A.T. v. Ungheria*, IV Sez., 4.10.2016, def. 6.3.2017 (6 *vs* 1);
11) *Matiosaitis e Altri v. Lituania*, II Sez., 23.5.2017, def. 23.8.2017 (unanime);
12) *Boltan v. Turchia*, II Sez., 12.2.2019, def. 12.5.2019 (unanime);
13) *Petukhov v. Ucraina n. 2*, IV Sez., 12.3.2019, 9.9.2019 (unanime);
14) *Viola v. Italia n. 2*, I Sez., 13.6.2019, def. 7.10 2019 (6 *vs* 1).

Su 14 casi totali, 2 sono di Grande Camera e 12 di Camera e, in questi secondi, solo in 6 casi la parte resistente ha chiesto (invano) il *referral* in Grande Camera. Inoltre, su 14 casi totali, 11 sono unanimi e 3 decisi 6 *vs* 1 : ciò significa che solo 3 voti su 118 totali sono stati contrari all'accertata violazione dell'art. 3 CEDU.

In due casi, invece, la Corte si è espressa per la non violazione: *Bodein v. Francia*, V Sez., 13.11.2014, def. 13.2.2015 (unanime) e *Hutchinson v. Regno Unito*, G.C., 17.1.2017 (14 *vs* 3). Non di meno, la Francia comunque ammette gli ergastolani alla liberazione condizionale, anche se dopo 30 anni dall'inizio della detenzione (in *Bodein,* sottratti 4 anni presofferti, si poteva quindi chiedere la liberazione condizionale trascorsi 26 anni dalla condanna alla pena perpetua irriducibile, prossimi ai 25 indicati in *Vinter*). A sua volta, il Regno Unito formalmente è comunque obbligato a rispettare quanto affermato dalla Corte in *Vinter* (ed è per questo che in *Hutchinson* non si è dichiarata la violazione, con una sentenza peraltro molto criticata in dottrina).

Considerando la recente decisione (unanime) di inammissibilità, adottata il 12.12.2019 dal Comitato di tre giudici della III Sez. nel caso *Vella v. Malta*, nella quale la Corte prende atto della modifica introdotta nell'ordinamento maltese, ove è stata estesa in via giurisprudenziale anche agli ergastolani la possibilità di rivolgersi al *Parole Board* dopo 25 anni dalla condanna, ad oggi la Corte EDU si è espressa su tutti gli Stati parti della Convenzione che prevedevano l'ergastolo senza accesso alla

liberazione condizionale, o con la possibilità di accedervi ma dopo un periodo di tempo (dalla condanna) elevato (40 anni, caso *T.P. e A.T.*), o solo se soddisfatte alcune condizioni (l'utile collaborazione con la giustizia, caso *Viola*).

Appare evidente che: *a*) dal 2013 al 2019 si è formata una giurisprudenza consolidata; *b*) i giudici europei si sono espressi sia in Camera sia in Grande Camera, ed il *panel* per valutare il *referral* si è espresso solo nella metà dei casi, a dimostrazione della solidità del consolidamento; *c*) la stragrande maggioranza delle sentenze sono unanimi, ed anche quando si è manifestato il dissenso, non ha mai riguardato più di 1 giudice su 7 (Camera) o su 17 (Grande Camera).

2. La Corte EDU si è occupata dell'ergastolo ostativo italiano con la sentenza *Viola v. Italia n. 2,* in asse con la giurisprudenza inaugurata da *Vinter*, il *leading case* del 2013. Merita evidenziare l'ascrivibilità di *Viola n. 2* alle pronunce *quasi-pilota*, in ragione dei due aspetti rilevati al §141: *a*) la presunzione assoluta di pericolosità, in assenza di utile collaborazione con la giustizia, precludendo la possibilità di vagliare nel merito la richiesta di liberazione condizionale, configura un «problema strutturale» dell'ordinamento italiano; *b*) per questo, potranno presentarsi «numerosi altri ricorsi aventi ad oggetto la stessa problematica», oltre a quelli già pendenti.

La valutazione circa il loro numero è di competenza della Corte, e non è espressamente stabilito quanti se ne devono contare per adottare una sentenza pilota. Tuttavia, nulla cambia circa le misure indicate dalla Corte nei confronti dello Stato, costituenti obblighi internazionali cui, per Costituzione, il nostro ordinamento è vincolato.

A fronte di un problema strutturale, *come* porvi rimedio è rimesso al margine di apprezzamento degli Stati (esprimendosi la Corte, al più, in termini di preferenza, come nel caso *Viola n. 2* rispetto a un'auspicata iniziativa legislativa di riforma). Quanto invece al *risultato* necessario per conformarsi all'obbligo internazionale (evitando così nuove pronunce di violazione), spetta alla Corte esplicitarlo, altrimenti non si giustificherebbe alcuna procedura pilota o quasi-pilota.

Nella sentenza *Viola n. 2*, §143, il risultato prescritto è duplice. Da un lato, va garantito un esame nella fase di esecuzione della pena, al fine di verificare se vi è stata una progressione del detenuto nel percorso di cambiamento, tale da non giustificarsi più (in chiave penologica) la sua reclusione. Dall'altro lato, deve essergli data la possibilità di dimostrare la rottura con l'ambiente mafioso attraverso elementi diversi dalla (sola) utile collaborazione con la giustizia.

3. La *quaestio* sollevata dalla Cassazione permette a questa Ecc.ma Corte di soddisfare entrambi i risultati prescritti dalla sentenza *Viola*: dichiarando incostituzionale l'art. 4-*bis*, co. 1, nella parte in cui non prevede la possibilità di concedere la liberazione condizionale anche in assenza di utile collaborazione con la

giustizia, infatti, si assicura sia la valutazione del sicuro ravvedimento, sia la possibilità di dimostrare altrimenti la rottura con il sodalizio criminale.

A tal fine, rispetto alla questione decisa da questa Ecc.ma Corte con sent. n. 253/2019, l'attuale si rivela più consona, riguardando espressamente il divieto di ammissione dell'ergastolano alla liberazione condizionale, e indicando tra i parametri l'art. 117, co. 1, Cost. Il giudizio costituzionale odierno, pertanto, costituisce un passaggio decisivo per l'esecuzione della sentenza *Viola n. 2* e, con ciò, per il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali

Se così sarà, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, cui compete la supervisione dell'esecuzione delle sentenze della Corte EDU, concluderebbe certamente in modo positivo la procedura conseguente a *Viola n. 2*.

4. Nel merito, con riferimento alla violazione dell'art. 3 CEDU, serve menzionare l'ultima visita *ad hoc* in Italia del CPT del Consiglio d'Europa (12-22.3.2019). Il relativo rapporto (21.1.2020) si sofferma su *Viola n. 2* al *Summary* e al § 10, cui si rinvia.

In proposito, il Garante evidenzia alcuni significativi passaggi argomentativi presenti in *Viola n. 2* e nella sent. n. 253/2019, dai quali emerge come l'ergastolo ostativo configuri una pena inumana e degradante.

In *Viola n. 2*, si legge che: la Corte «dubita della libertà di questa scelta», di collaborare o meno con la giustizia (§ 116); il ricorrente «non ha beneficiato di queste progressive occasioni di reinserimento sociale», dal lavoro all'esterno alla liberazione condizionale, passando dai permessi alla semilibertà (§ 122); per la Corte «la personalità del condannato non resta congelata al momento del reato commesso» (§ 125); il rischio è «di non potersi mai riscattare: qualsiasi cosa faccia in carcere, la sua punizione rimane immutabile, insuscettibile di controllo e rischia anche di appesantirsi con il tempo» (§127).

Nella sent. 253/2019 si legge che: la «trasparente opzione di politica investigativa e criminale (…) immette nel percorso carcerario (…) elementi estranei ai caratteri tipici dell'esecuzione della pena», e si «prefigura una sorta di scambio tra informazioni utili ai fini investigativi e conseguente possibilità per il detenuto di accedere al normale percorso di trattamento penitenziario» (§ 8.1, *Diritto*); se la Corte ha indicato come «criterio costituzionalmente vincolante quello che richiede una valutazione individualizzata e caso per caso nella materia dei benefici penitenziari», risulta che la «inammissibilità *in limine* della richiesta del permesso premio può arrestare sul nascere il percorso risocializzante, frustrando la stessa volontà del detenuto di progredire su quella strada» (§8.2, *Diritto*); infine, devono potersi formulare allegazioni contrarie che smentiscono il presupposto alla base della generalizzazione fondante l'assolutezza della presunzione, e questo perché «il decorso del tempo della esecuzione della pena esige una valutazione in concreto, che consideri l'evoluzione della personalità del detenuto» (§8.3, *Diritto*).

5. In quanto pena inumana e degradante, l'ergastolo ostativo può dare origine a un inedito problema riguardante il diritto UE, oggetto di possibili rinvii pregiudiziali: per quanto estraneo al *thema decidendum,* si ritiene non inutile richiamare l'attenzione di questa Ecc.ma Corte anche su tale ulteriore criticità.

Per la Corte di Giustizia, in caso di trattamenti inumani e degradanti, contrari perciò alla dignità umana, esiste un vero e proprio obbligo di non dare corso alla richiesta di Mandato di Arresto Europeo. Il problema, finora, è sorto in riferimento alle condizioni detentive nel paese richiedente, ma non è da escludersi che possa porsi anche nel caso in cui il reo debba ivi scontare una pena inumana e degradante, contraria alla dignità umana (qual è l'ergastolo ostativo). Tanto più che, nelle sue valutazioni in merito, la Corte di Giustizia attinge proprio alla giurisprudenza della Corte EDU.

§5. Conclusioni

Previa ammissione del presente *amicus curiae,* alla luce dei dati statistici illustrati e per le ragioni sopra esposte, in appoggio a quanto dedotto dalla Cassazione, sez. I pen., nella sua ord. n. 100 del 2020, il Garante nazionale chiede a questa Ecc.ma Corte di dichiarare l'incostituzionalità delle disposizioni ivi impugnate dal giudice *a quo*, nella parte in cui escludono che il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale.

Invita altresì questa Ecc.ma Corte a valutare se ricorrano le condizioni per estendere consequenzialmente, in via officiosa (*ex* art. 27, l. n. 87 del 1953), gli effetti della sua dichiarazione d'incostituzionalità all'identica preclusione assoluta di ammissione ai benefici penitenziari del lavoro esterno e della semilibertà.

Con osservanza,

(Prof. Mauro Palma)

Roma, 8 settembre 2020

via di San Francesco di Sales 34 - 00165 Roma
presidenza@garantenpl.it - prot.segreteria@cert.garantenpl.it - t. 39 06 87741